



## **Comune di Secugnago**

# **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO E DEL TERRITORIO**

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

## *INDICE*

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
Art. 2 - RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE.....	4
Art. 3 - INTERVENTI STRAORDINARI .....	4
Art. 4 - INTERVENTI PRESCRITTI .....	4
Art. 5 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA.....	4
Art. 6 - PROTEZIONE ALBERI NEI CANTIERI.....	5
Art. 7 -ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE .....	5
Art. 8 - DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO .....	6
Art. 9 - PREISCRIZIONI DI SIEPI BOSCADE.....	6
Art. 10 - SANZIONI.....	6
Art. 11 - SANZIONI ACCESSORIE.....	7
Art. 12 - METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI.....	7
Art. 13 - ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE.....	7
Art. 14 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA - OBBLIGO ABBATTIMENTO ALBERI AMMALATI O MORTI - LORO SOSTITUZIONE.....	7
Art. 15 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI .....	8
Art. 16 - PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE.....	8

## Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a protezione degli alberi, comprese le siepi boscate, presenti nel territorio comunale. Risultano esclusi dal presente regolamento di tutela i boschi di cui alla L.R. 80/89 (Art. 3) definiti come:

- a) una superficie di almeno 2.000 mq, con la larghezza minima di m 25 e con copertura arborea di almeno il 20% della superficie; i limiti perimetrali sono definiti dalle proiezioni a terra delle chiome (aree d'insidenza);
- b) superfici minori di 2.000 mq con caratteristiche del punto precedente, distanti meno di 100 m da altri popolamenti boschivi.
- c) terreni destinati ad altra qualità di coltura (terreni agricoli) ricoperti da arbusti o da alberi con più di tre anni.

Per quanto riguarda questi ultimi (terreni agricoli), a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà, d'intesa con i singoli proprietari terrieri, a riequilibrare la vegetazione locale – utilizzando essenze esclusivamente autoctone - di tutte quelle aree che verranno ritenute di interesse comune per il paese ed i cittadini soprattutto, ma non limitatamente, le strade poderali, i cigli dei fossati, i cigli di strade principali.

Nel provvedere a questo riequilibrio, l'Amministrazione si avvarrà di agevolazioni, finanziamenti e quant'altro disponibile al fine di perseguire una più ampia politica di ripristino e tutela del paesaggio agricolo che caratterizza la nostra zona.

### Aree destinate ad allevamenti e ricovero di bestiame:

Per tutti i nuovi insediamenti valgono le prescrizioni di tutte le norme statali, regionali e provinciali vigenti in materia che prevedono la piantumazione di siepi a barriera lungo tutto il perimetro dell'area interessata.

Pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, il Comune rilascerà idonea autorizzazione per nuovi insediamenti riguardanti l'allevamento ed il ricovero bestiame, prevedendo la piantumazione della siepe a barriera protettiva con altezza di almeno 1.5 m. al momento dell'impianto, lungo almeno i  $\frac{3}{4}$  del perimetro totale dell'area includendo – in ogni caso – la zona orientata verso il centro abitato.

La piantumazione dovrà avvenire esclusivamente prima del rilascio del certificato di abitabilità della struttura a cui ci si riferisce.

Le stesse norme vanno applicate a tutti gli insediamenti di allevamento e ricovero bestiame già esistenti, soprattutto – ma non limitato – a quelle aree poste nelle vicinanze del centro abitato.

Ciò premesso, i proprietari di siti di allevamento e ricovero bestiame entro il termine di 365 giorni a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno provvedere alla piantumazione a siepe barriera protettiva di almeno i  $\frac{3}{4}$  del perimetro totale dell'area interessata, come sopra specificato.

L'Amministrazione si rende disponibile per favorire gli interventi fornendo consulenze tecniche ed assistenza anche per l'ottenimento di finanziamenti ed agevolazioni da regione, provincia ed altri enti pubblici.

Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 0.40 m misurata a m 1.00 da terra e/o con almeno 10 metri di altezza, nonché le essenze che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni succitate.

Nel caso di alberi con tronchi si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato.

L'Amministrazione Comunale si assume la tutela delle piante che, pur non raggiungendo le dimensioni succitate, siano giudicate di particolare pregio.

Le prescrizioni del presente regolamento valgono per tutte le piante esistenti e di futuro insediamento sul territorio entro i confini comunali da conservare in relazione alla loro ubicazione o importanza storica, debitamente documentata. Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono già stabilite particolari forme di protezione in base a norme, previste da leggi, più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento.

Il pioppo non è considerata essenza da tutelare. Tuttavia, in caso di taglio di pioppeto da ripa, si dovrà procedere alla ripiantumazione di un numero di esemplari pari al totale degli esemplari tagliati per ricostituire il filare.

## **Art. 2 - RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE**

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui all'Art. 1, deve presentare idonea richiesta scritta al Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio rilascerà l'autorizzazione scritta per l'intervento richiesto nel rispetto delle direttive dell'Assessorato competente in materia di Ambiente ed Ecologia. Il rilascio, o il diniego, dell'autorizzazione, sarà comunicato al richiedente entro un massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

A supporto delle richieste pervenute, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere il parere di un esperto ambientale.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di giorni 365 a partire dalla data di notifica e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi.

Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo di validità dell'autorizzazione.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale si impegna a pubblicizzare gli interventi che la vedono direttamente interessata, ogniqualvolta si rendessero necessari.

## **Art. 3 - INTERVENTI STRAORDINARI**

Qualora per gli alberi oggetto di protezione si rendessero necessari interventi di abbattimento, potature straordinarie di risanamento e trattamenti fitosanitari di natura chimica, con prodotti di 1° cl., la domanda dovrà pervenire a firma di tecnico abilitato attestante, in dettaglio, i motivi di richiesta dell'intervento.

## **Art. 4 - INTERVENTI PRESCRITTI**

L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse, nel caso in cui il proprietario non vi provveda.

Per l'esecuzione di interventi edilizi si rimanda al successivo Art. 5.

## **Art. 5 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA**

In sede di presentazione di progetti per il rilascio di concessione edilizia, tutti gli alberi esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica che diventa documentazione essenziale a corredo della richiesta.

I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.

In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, il proprietario o l'impresa esecutrice dell'intervento edilizio, purché non sussistano situazioni di impossibilità, sono tenuti a porre a dimora nuovi alberi, di precisa specie e dimensioni, in sostituzione di quelli rimossi, come indicato nell'autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del Servizio (cfr. precedente Art. 2).

Tali alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'Art. 1, non potranno essere in seguito abbattuti o spostati se non previo ottenimento della formale autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del Servizio.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi al di fuori del luogo oggetto di intervento.

Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fideiussoria sostitutiva, emessa da banca o compagnia di assicurazione di entità pari al doppio del valore delle piante da mettere a dimora secondo il testo che verrà fornito dall'Amministrazione stessa.

Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di due anni dalla messa a dimora degli stessi.

Il numero degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi degli alberi da rimuovere desunti dal listino prezzi in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione. Inoltre, in sede di esame di ogni pratica edilizia che possa comportare impianto di alberi, la Commissione Edilizia darà precise indicazioni sulla specie da mettere a dimora, in considerazione delle essenze tipiche locali e dello spazio disponibile.

## **Art. 6 - PROTEZIONE ALBERI NEI CANTIERI**

### Protezione del suolo, tronco e chioma:

gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, estendendo la protezione il più alto possibile per escludere ferite al tronco. In caso di necessità si deve proteggere la chioma dell'albero.

### Depositi:

nella zona delle radici non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere; l'acqua di lavaggio, in particolare quelle con polveri di cemento è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.

### Depositi di humus/modifiche del terreno:

nella zona delle radici non debbono essere depositati materiali terrosi. Ricaricamenti e abbassamenti del terreno nella zona della chioma sono permessi solo in casi eccezionali.

### Livellamenti:

i lavori di livellamento del terreno nella zona delle radici sono da eseguire a mano.

### Impiego di macchinari:

nella zona delle radici non è permesso il lavoro con macchine. Gli accessi al cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di cm 20.

### Costipamento:

il costipamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici (usare il rullo compressore solo il minimo indispensabile).

### Lavori di scavo:

la posa di tubazioni è da eseguire fuori dalla zona delle radici dell'albero. I lavori di scavo nella zona delle radici sono da eseguire a mano. Le radici fino a 3 cm di diametro sono da tagliare in modo netto e medicate a regola d'arte. Radici più grosse sono da sottopassare con tubazioni senza ferite, e vanno protette contro il disseccamento (p. es. con juta o PVC).

### Scavi:

gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti più di 2 settimane, con tempo umido 3 settimane. Eventualmente per l'interruzione dei lavori, riempire provvisoriamente o coprire le radici con una stuoia. Esse devono essere mantenute umide. In caso di pericolo o di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi è da eseguire al più presto.

## **Art. 7 -ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE**

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- b) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.

Resta inteso che per questi casi, il proprietario potrà procedere immediatamente all'intervento avvisando tuttavia gli uffici comunali competenti e comunicando contemporaneamente per iscritto al Responsabile del Servizio (e per conoscenza al Sindaco - e all'Assessore competente) le ragioni d'urgenza che hanno determinato l'intervento stesso.

#### **Art. 8 - DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO**

Il Responsabile del Servizio può autorizzare l'abbattimento di alberi soggetti a tutela quando:

- a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
- b) l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;
- c) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.  
La richiesta di abbattimento dovrà essere presentata per iscritto al Responsabile del Servizio che rilascerà la relativa autorizzazione, in conformità a quanto stabilito nel precedente Art. 2, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti.  
Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante esistenti all'interno di azienda vivaista.

Relativamente al precedente punto a), è necessario che la richiesta di intervento sia accompagnata da un certificato rilasciato da un esperto ambientale abilitato.

#### **Art. 9 - PRESCRIZIONI DI SIEPI BOScate**

Per il taglio di gruppi di alberi, e siepi boscate, viene rilasciata apposita autorizzazione, indicando le modalità di esecuzione del taglio stesso.

Il Responsabile del Servizio, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale, provvederà, se necessario, ad individuare l'area interessata al taglio o a contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare.

Il periodo in cui effettuare il taglio (dal 15/10 al 31/03) è quello stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti di cui al R.D. n. 3267 del 1923 e successive modifiche.

Chiunque tagli le essenze indicate nel presente articolo senza le prescritte autorizzazioni o non rispettando le modalità previste, è soggetto alle stesse sanzioni amministrative stabilite dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" per il taglio di piante radicate nei boschi.

#### **Art. 10 - SANZIONI**

In caso di inosservanza del presente regolamento, verranno applicate, a carico del proprietario e dell'esecutore del lavoro, in ragione di ciascun albero, le sanzioni seguenti:

- a) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danni all'albero: da £. 100.000 a £. 200.000.
- b) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente: da £. 300.000 a £. 500.000.
- c) danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero ritenuto di scarso valore ornamentale e/o ambientale: £. 600.000.

E' data la facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dal competente ufficio comunale, pari al valore della sanzione inflitta.

Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.

- a) in aggiunta alle sanzioni previste alle lettere a), b), c), l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto o abbattimento di alberi di particolare valore ornamentale e/o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora, fino alla concorrenza del valore della pianta, calcolato con le modalità previste dal successivo Art. 12, di alberi le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti uffici.
- b) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa: €. 300.000.
- c) restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo: €.300.000.

Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi su tutti gli alberi esclusi il pioppo quale essenza non protetta, ma inclusi i pioppi da ripa, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensioni e specie, indicate dai competenti uffici comunali, pari al valore del danno arrecato.

Il proprietario degli alberi individuati all'Art. 1 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/981 n. 689.

#### **Art. 11 - SANZIONI ACCESSORIE**

In caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'Art. 9, si può imporre:

- a) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- b) l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

#### **Art. 12 - METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI**

- a) Il valore di un'essenza verrà desunto dal listino prezzi in vigore e moltiplicato per un massimo di 3 volte.

#### **Art. 13 - ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE**

Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse (Piante plus), sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da una ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo e la supervisione diretta del Responsabile del Servizio.

Il nominativo dell'Impresa incaricata dovrà essere comunicato al Responsabile del Servizio unitamente alla data di inizio dei lavori ed approvato – preventivamente – da quest'ultimo.

#### **Art. 14 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA - OBBLIGO ABBATTIMENTO ALBERI AMMALATI O MORTI - LORO SOSTITUZIONE**

I sintomi di malattia o di morte degli alberi dovranno essere tempestivamente segnalati al Responsabile comunale del Servizio.

E' fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione di cui all'Art. 2, all'abbattimento dell'albero malato o morto e della sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile comunale.

#### **Art. 15 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI**

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni il servizio comunale fornisce la consulenza tecnica, gratuita, relativa all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 16 - PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE**

L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso degli aspiratori. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento.

Le coppie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili. Questi interventi sono soggetti alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione e sarà valido sino a revoca.